

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MOD. ANF/2021

LA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE VA PRESENTATA AL DATORE DI LAVORO ENTRO I TERMINI STABILITI E COMUNICATI CON APPOSITA CIRCOLARE, SE GIÀ IN POSSESSO DEI REQUISITI, OVVERO ENTRO 30 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI SI PERFEZIONANO I REQUISITI RICHIESTI PER L'OTTENIMENTO DELL'ASSEGNO.

SI RICORDA CHE IL REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE DEVE ESSERE COMPOSTO, PER ALMENO IL 70%, DA REDDITO DERIVANTE DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO. SE ENTRAMBI I CONIUGI HANNO DIRITTO ALL'ASSEGNO, LA DOMANDA PUO' ESSERE PRESENTATA DA UNO SOLO.

INDICAZIONE DEL RUOLO DEL/DELLA RICHIEDENTE

SPUNTARE LA CASELLA CORRISPONDENTE AL RUOLO RICOPERTO DAL/DALLA RICHIEDENTE NELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE SCEGLIENDO FRA I SEGUENTI:

- **PROFESSORE ORDINARIO**
- **PROFESSORE ASSOCIATO**
- **RICERCATORE**
- **RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO**
- **PERSONALE DIRIGENTE**
- **PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO**
- **COLLABORATORE ESPERTO LINGUISTICO**

DATI RELATIVI AI DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA RICHIEDENTE

COMPILARE TUTTI I CAMPI CON I DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA RICHIEDENTE.

INDICAZIONE DEL TIPO DI RICHIESTA

- **DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021**
-

INDICARE IL PERIODO PER IL QUALE VIENE RICHIESTO L'ASSEGNO CHE, NORMALMENTE, DECORRE DAL 1° LUGLIO 2021 E TERMINA AL 31 DICEMBRE 2021.

SE LA DOMANDA FA RIFERIMENTO A PERIODI PRECEDENTI A QUELLO RIPORTATO SI DOVRANNO INDICARE LE DATE DI INIZIO E FINE DEL PERIODO DESIDERATO TENENDO CONTO CHE:

- IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI DI NUCLEO FAMILIARE VA DAL ° LUGLIO 2021 E TERMINA AL 31 DICEMBRE 2021.
- È DATA LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE DOMANDA PER ASSEGNO DI NUCLEO FAMILIARE PER PERIODI ANTECEDENTI AL MASSIMO CINQUE ANNI DA QUELLO IN CORSO (AD ES. A LUGLIO 2021 È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDE PER PERIODI NON ANTECEDENTI IL 1/7/2016 – 30/6/2017) A CONDIZIONE CHE NON SI SIANO GIÀ PRESENTATE IN PASSATO.

NEL CASO DI DOMANDA PER PERIODI PRECEDENTI A QUELLO RIPORTATO È OBBLIGATORIO INDICARE I REDDITI DELL'ANNO DI RIFERIMENTO (AD ES. PER DOMANDE RELATIVE AL PERIODO 1° LUGLIO 2016 – 30 GIUGNO 2017 È NECESSARIO INDICARE I REDDITI CONSEGUITI NEL 2015).

- **VARIAZIONE DI SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE RIGUARDANTE UNA DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PRESENTATA IN PRECEDENZA**

LE VARIAZIONI POSSONO ESSERE DOVUTE A SEPARAZIONI, DIVORZI, NASCITE... IN QUESTE CIRCOSTANZE È NECESSARIO INDICARE LA DATA DI DECORRENZA DELLA VARIAZIONE (SI RICORDA CHE IL TERMINE ENTRO CUI VA PRESENTATO AL DATORE DI LAVORO IL MOD. ANF/2020 INERENTE LA VARIAZIONE È DI 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA VARIAZIONE STESSA).

DATI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL/DELLA RICHIEDENTE

COMPILARE TUTTI I CAMPI CON I DATI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE¹

FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE, AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE:

¹ La Legge 20 maggio 2016, n. 76 ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze. Si invita il personale che rientra in una delle casistiche disciplinate dalla norma citata a contattare i numeri telefonici indicati nella circolare a firma del responsabile dell'Area al fine di ricevere supporto nella compilazione del modulo.

- IL RICHIEDENTE
- IL CONIUGE DEL/DELLA RICHIEDENTE NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO O DIVORZIATO
- I FIGLI ED EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 18 ANNI NON CONIUGATI
- I FIGLI ED EQUIPARATI DI ETA' COMPRESA TRA I 18 ED I 21 ANNI, PURCHE' STUDENTI O APPRENDISTI E FACENTI PARTE DI NUCLEI NUMEROSI, CIOE' NUCLEI CON ALMENO 4 FIGLI TUTTI DI ETA' INFERIORE A 26 ANNI (CIRC. INPS N. 13 DEL 12/01/2007 – PUNTO 6)
- I FIGLI ED EQUIPARATI MAGGIORENNI INABILI AL 100% CHE SI TROVANO, PER DIFETTO FISICO O MENTALE, NELLA ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI LAVORARE, PURCHE' NON CONIUGATI.
- I FRATELLI, LE SORELLE ED I NIPOTI DEL/DELLA RICHIEDENTE, MINORI DI ETA' O MAGGIORENNI INABILI, SE ORFANI DI ENTRAMBI I GENITORI E NON AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI E NON SIANO CONIUGATI.

NOTA BENE:

- A)** GLI EQUIPARATI AI FIGLI LEGITTIMI SONO: I FIGLI ADOTTIVI, GLI AFFILIATI, I FIGLI NATURALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI O GIUDIZIALMENTE DICHIARATI; I FIGLI NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO DELL'ALTRO CONIUGE, I MINORI AFFIDATI A NORMA DI LEGGE ED I NIPOTI MINORI VIVENTI A CARICO DI ASCENDENTE DIRETTO.
- B)** SE IL/LA RICHIEDENTE E' STRANIERO/A PUO' INCLUDERE NEL PROPRIO NUCLEO I FAMILIARI RESIDENTI IN ITALIA. I FAMILIARI CHE NON RISIEDONO IN ITALIA, FANNO COMUNQUE PARTE DEL NUCLEO SE LO STATO ESTERO, DEL QUALE IL/LA RICHIEDENTE E' CITTADINO, HA STIPULATO UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON L'ITALIA, PURCHE' NON ABBIANO DIRITTO A TRATTAMENTI DI FAMIGLIA DIRETTAMENTE PAGATI DALLO STATO ESTERO
- C)** LO STATO DI INABILITA' DEVE ESSERE COMPROVATO ALLEGANDO:
- PER I MAGGIORENNI, ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLE COMPETENTI COMMISSIONI SANITARIE COMPROVANTE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO INVALIDANTE AL 100%, OVVERO COPIA DEL CERTIFICATO DI RENDITA INAIL O DELLA PENSIONE DI INABILITA' A CARICO DELL'INPS
 - PER I MINORENNI, ATTESTAZIONE RILASCIATA DALLE COMPETENTI COMMISSIONI SANITARIE, COMPROVANTE IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE:

- IL CONVIENTE,
- IL CONIUGE LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO O DIVORZIATO,
- IL CONIUGE CHE HA ABBANDONATO LA FAMIGLIA,
- I FIGLI AFFIDATI ALL'ALTRO CONIUGE O EX CONIUGE (IN CASO DI SEPARAZIONE LEGALE O DIVORZIO)
- I FAMILIARI DI CITTADINO STRANIERO RESIDENTI IN UNO STATO ESTERO CON IL QUALE L'ITALIA NON HA STIPULATO UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE,
- I FAMILIARI DI CITTADINO STRANIERO RESIDENTI IN UNO STATO ESTERO CON IL QUALE L'ITALIA HA STIPULATO UNA CONVENZIONE INTERNAZIONALE E CHE ABBIANO DIRITTO A TRATTAMENTO DI FAMIGLIA DIRETTAMENTE PAGATI DALLO STATO ESTERO,
- I FIGLI NATURALI, RICONOSCIUTI DA ENTRAMBI I GENITORI, CHE NON CONVIVONO CON IL RICHIEDENTE,
- I FIGLI NATURALI DEL/DELLA RICHIEDENTE CONIUGATO/A CHE NON SIANO INSERITI NELLA SUA FAMIGLIA LEGITTIMA,
- I FIGLI ED EQUIPARATI CONIUGATI.
- I FRATELLI, LE SORELLE ED I NIPOTI DEL/DELLA RICHIEDENTE, ANCHE SE MINORENNI O INABILI, CHE SONO ORFANI DI UN SOLO GENITORE O TITOLARI DI PENSIONE AI SUPERSTITI OPPURE CONIUGATI,
- I GENITORI,
- GLI ALTRI ASCENDENTI.

DATI RELATIVI AI REDDITI CONSEGUITI DAL/DALLA RICHIEDENTE E DAI COMPONENTI DEL NUCLEO

COMPILARE TUTTE LE CASELLE DELLE RIGHE 1, 2, 3, E 4 CON I DATI DEI REDDITI PERCEPITI DAI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE.

NOTA BENE:

- A)** L'ANNO DI RIFERIMENTO DEI REDDITI DA DICHIARARE NEL MODELLO ANF/2021 È IL 2020.
- B)** IN CASO DI RICHIESTA DI ASSEGNO PER PERIODI ARRETRATI DOVRA' ESSERE UTILIZZATO UN MODELLO ANF/2021.
- C)** PER CIASCUN ANNO PER CUI SI DESIDERA FARE RICHIESTA, ED IN CIASCUN MODELLO ANDRANNO INDICATI IL PERIODO PER CUI SI FA RICHIESTA ED I RISPETTIVI REDDITI PER L'ANNO DI RIFERIMENTO (AD ES. PER DOMANDE RELATIVE AL PERIODO 1° LUGLIO 2016 – 30 GIUGNO 2017 È NECESSARIO INDICARE I REDDITI CONSEGUITI NEL 2015).

REDDITI DA DICHIARARE:

I REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO SONO

- 1) I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, PENSIONE, PRESTAZIONI TEMPORANEE PERCEPITE IN ITALIA E ALL'ESTERO COMPRESI ARRETRATI A TASSAZIONE SEPARATA E ASSEGNI PER IL MANTENIMENTO DEL CONIUGE. I REDDITI DA ESPORRE SONO AL LORDO DI DETRAZIONI DI IMPOSTA, ONERI DEDUCIBILI E RITENUTE FISCALI. MOD. C.U. 2021 – REDDITI 2020 (PUNTI 1, 2, 3, 4, 5, 481, 496, 497) OPPURE DAL MOD. 730-3 REDDITI 2020 (RIGO 1,2,3,5,6,7,147,148) PER IL MODELLO UNICO VEDERE I DATI RIPORTATI NEI SINGOLI QUADRI.
- 2) I REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, INDICATI NEI PUNTI 511 E 512 DELLA CU 2021 REDDITI 2020. SONO ESCLUSI IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E LE ANTICIPAZIONI SU TALI REDDITI.
- 3) NEGLI ALTRI REDDITI VANNO INDICATI I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (MOD. 730-3 REDDITI 2020 RIGO 5), I REDDITI DA CEDOLARE SECCA (MOD. 730-3 – REDDITI 2020 RIGO 6), I REDDITI PER CANONI AGRARI, DOMINICALI

E CANONI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI (MOD. 730-3 – REDDITI 2020 RIGO 1, 2, 3) E I **REDDITI DA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE** (MOD. 730-3 REDDITI 2020 RIGO 7). PER IL MOD. UNICO-2021 VEDERE I DATI RIPORTATI NEI SINGOLI RIQUADRI.

- 4) REDDITI ESENTI DA IMPOSTA, DERIVANTI DA LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (PENSIONI, ASSEGNI ED INDENNITA' A CIECHI, SORDOMUTI E INVALIDI CIVILI, PENSIONI SOCIALI, ASSEGNI ACCESSORI ALLE PENSIONI PRIVILEGIATE DI 1^ CATEGORIA, ETC.). REDDITI SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA QUALI: INTERESSI BANCARI E POSTALI, PREMI DEL LOTTO E DEI CONCORSI A PRONOSTICI, RENDITE DA CCT, BOT, ETC. REDDITI FONDIARI NON IMPONIBILI E REDDITO ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE SOGGETTI A IMU (MOD. 730/3 PUNTI 147, 148). SONO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ANCHE I REDDITI ESENTI DA IMPOSTA O SOGGETTI ALLA RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI IMPOSTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA, SE SUPERIORI COMPLESSIVAMENTE A EURO 1.032,91, PRODOTTO NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE IL PRIMO LUGLIO DI OGNI ANNO ED HANNO VALORE FINO AL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO. PERTANTO, SE LA RICHIESTA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, RIGUARDA PERIODI COMPRESI NEL PRIMO SEMESTRE, DA GENNAIO A GIUGNO, I REDDITI DA DICHIARARE SONO QUELLI CONSEGUITI 2 ANNI PRIMA, MENTRE, SE I PERIODI SONO COMPRESI NEL SECONDO SEMESTRE, DA LUGLIO A DICEMBRE, I REDDITI DA DICHIARARE SONO QUELLI CONSEGUITI NELL'ANNO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE.

REDDITI DA NON DICHIARARE:

- TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO COMUNQUE DENOMINATI, ANTICIPAZIONE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO.
- TRATTAMENTI DI FAMIGLIA, COMUNQUE DENOMINATI, DOVUTI PER LEGGE.
- RENDITE VITALIZIE EROGATE DALL'INAIL, PENSIONI DI GUERRA, PENSIONI TABELLARI AI MILITARI DI LEVA VITTIME DI INFORTUNIO.
- INDENNIZZO PER DANNI IRREVERSIBILI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, DA TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMOderivati.
- INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI, AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI, AI MINORI INVALIDI CHE NON POSSONO CAMMINARE, AI PENSIONATI DI INABILITA'.
- INDENNITA' DI COMUNICAZIONE PER I SORDI PRELINGUALI E INDENNITA' SPECIALI PER I CIECHI PARZIALI.
- ARRETRATI DI PRESTAZIONI DI INTEGRAZIONE SALARIALE RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI QUELLO DI EROGAZIONE
- INDENNITA' DI TRASFERTA PER LA PARTE NON ASSOGGETTABILE AD IMPOSIZIONE FISCALE.
- ASSEGNI DI MANTENIMENTO PERCEPITI DAL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO A CARICO DEL/LA RICHIEDENTE E DESTINATI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL CONIUGE/UNITO CIVILMENTE/CONVIVENTE DI FATTO DEL/DELLA RICHIEDENTE

LA DICHIARAZIONE VA COMPILATA E SOTTOSCRITTA DAL CONIUGE CHE NON SIA LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' DEL/DELLA RICHIEDENTE

LA DICHIARAZIONE VA **SEMPRE** COMPILATA E SOTTOSCRITTA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL/DELLA RICHIEDENTE

LA DICHIARAZIONE VA **SEMPRE** SOTTOSCRITTA

NOTA

AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO DESCRITTE SI INVITA A CONTATTARE I COMPETENTI UFFICI DELL'AREA DEL PERSONALE

- **PAGAMENTO AL CONIUGE DELL'AVENTE DIRITTO:**
IL CONIUGE DELL'AVENTE DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PUO' CHIEDERE L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PURCHE' NON SIA A SUA VOLTA TITOLARE DI UN PROPRIO DIRITTO ALL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE DETERMINATO DA UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE OPPURE DA UNA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE DERIVANTE DA LAVORO DIPENDENTE. L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO E ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO CONTINUA AD ESSERE RIFERITO ALL'AVENTE DIRITTO

- **PAGAMENTO IN CASO DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI:**

NEL CASO DI AFFIDAMENTO CONDIVISO I GENITORI AFFIDATARI HANNO DIRITTO ALL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE E LA SCELTA TRA QUALI DEI DUE GENITORI POSSA RICHIEDERE LA PRESTAZIONE È RIMESSA AD UN ACCORDO TRA LE PARTI. IN MANCANZA DI ACCORDO L'AUTORIZZAZIONE ALLA PERCEZIONE DELL'ASSEGNO VIENE CONCESSA AL GENITORE CONVIVENTE CON I FIGLI. TALE DIRITTO RESTA IN CAPO AL GENITORE AFFIDATARIO ANCHE QUANDO QUESTI NON SIA TITOLARE IN PROPRIO DI UN DIRITTO A RICHIEDERE LA PRESTAZIONE FAMILIARE (NON LAVORATORE O NON TITOLARE DI PENSIONE) E VIENE ESERCITATO IN VIRTU' DELLA POSIZIONE TUTELETA DELL'EX CONIUGE SEMPRE CHE I REQUISITI DI FATTO, OSSIA I REDDITI DEL NUCLEO DELL'AFFIDATARIO, AMMETTANO IL RICONOSCIMENTO AL DIRITTO ALL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

• **PAGAMENTO AL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO:**

IL GENITORE CONVIVENTE CON FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO, PRIVO DI AUTONOMO DIRITTO, PUO' CHIEDERE IL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE SULLA POSIZIONE DELL'ALTRO GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE NON CONVIVENTE. IL PAGAMENTO TERRA' CONTO DEI REDDITI DEL GENITORE CONVIVENTE.

• **NUCLEO DI RIFERIMENTO PER UNIONI CIVILI**

- 1) PER QUANTO RIGUARDA LA QUALIFICAZIONE DI "UNITO CIVILMENTE" AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 1 DELLA L. 76/2016 DOVRA' FARSI RIFERIMENTO AGLI ATTI DELL'UNIONE CIVILE REGISTRATI NELL'ARCHIVIO DELLO STATO CIVILE. IL MATRIMONIO CONTRATTO ALL'ESTERO DA CITTADINI ITALIANI CON PERSONA DELLO STESSO SESSO PRODUCE GLI EFFETTI DELL'UNIONE CIVILE REGOLATA DALLA LEGGE ITALIANA.
- 2) NEL CASO IN CUI UNA DELLE DUE PARTI DELL'UNIONE È LAVORATORE DIPENDENTE, AL PARI DEL DIRITTO RICONOSCIUTO NELL'AMBITO DEL MATRIMONIO PER IL CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE CHE NON SIA TITOLARE DI POSIZIONE TUTELETA, DEVONO ESSERE RICONOSCIUTE LE PRESTAZIONI FAMILIARI PER LA PARTE DELL'UNIONE CIVILE PRIVA DI POSIZIONE TUTELETA.
- 3) NEL CASO DI GENITORI SEPARATI O NATURALI CON FIGLI NATI PRECEDENTEMENTE ALL'UNIONE CIVILE, NULLA CAMBIA NEL CASO IN CUI UNO DEI DUE GENITORI ABBA LA POSIZIONE TUTELETA E L'AFFIDO SIA CONDIVISO OPPURE ESCLUSIVO. A TALI FIGLI VIENE GARANTITO IL TRATTAMENTO DI FAMIGLIA SU UNA DELLE DUE POSIZIONI DEI PROPRI GENITORI, A NULLA RILEVANDO LA SUCCESSIVA UNIONE CIVILE CONTRATTA DA UNO DI ESSI.
- 4) QUALORA IL NUCLEO SIA FORMATO DA PERSONE DELLO STESSO SESSO CON UNIONE CIVILE E FIGLI DI UNA DELLE DUE PARTI NATI DOPO L'UNIONE, L'ASSEGNO POTRA' ESSERE EROGATO SE IL FIGLIO SIA STATO INSERITO ALL'INTERNO DELL'UNIONE CIVILE ANCHE MEDIANTE PROCEDIMENTO DESCRITTO DALL'ART. 252 CC.

• **REDDITO DI RIFERIMENTO IN CASO DI CONVIVENZA**

AI FINI DELLA MISURA DELL'ANF, PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO È ASSIMILABILE AI NUCLEI FAMILIARI CONIUGALI LA SOLA SITUAZIONE DEI CONVIVENTI DI FATTO, DI CUI AI COMMI 36 E 37 DELL'ART. 1 DELLA L. 76/2016, CHE ABBIANO STIPULATO IL CONTRATTO DI CONVIVENZA DI CUI AL COMMA 50, ART. 1, DELLA LEGGE CITATA E QUALORA DAL SUO CONTENUTO EMERGA CON CHIAREZZA L'ENTITA' DELL'APPORTO ECONOMICO DI CIASCUNO ALLA VITA COMUNE.